



Contratto di assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile.

Federazione Siciliana della Caccia

1. Polizze

Pol. n. 168219592 Infortuni

Pol. n. 168219103 R.C.T.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. di Unipol Gruppo Finanziario SpA
Sede legale Via Stalingrado n. 45 40128 Bologna

Agente Diretto UnipolSai
Muda e Partners S.r.l.

STRALCIO CONTRATTO COPERTURE ASSICURATIVE A.V. 2020 - 2021

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

A parziale deroga e integrazione delle Condizioni Particolari previste per ciascun sezione, si conviene quanto segue:

1. CONTRAENTE

La Contraente Spett.le FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA con sede in CORSO SICILIA 119/121 - ENNA sottoscrive la presente polizza in nome proprio e nell'interesse dei propri iscritti che rivestono la qualifica di **ASSICURATI** per le coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile verso terzi , alle Condizioni Generali nonché alle Condizioni Particolari di cui alla presente polizza. La copertura assicurativa assolve l'obbligo previsto dalla legge n° 157 dell' 11/2/1992.

2. DURATA

*La presente Convenzione è stipulata per la durata di **3 anni** con effetto **dalle ore 24.00 del 31 agosto 2019 e fino alle ore 24.00 del 31 agosto 2022** e non si rinnoverà tacitamente.*

3. DECORRENZA COPERTURA ASSICURATIVA del SINGOLO ASSOCIATO

L'assicurazione vale in relazione ai capitali, massimali e garanzie riportate all'Art. 37 RIEPILOGO PREMI, GARANZIE, CAPITALI E MASSIMALI e descritte alle successive sez. 2. INFORTUNI e 3. R.C. TERZI DELL' ATTIVITA' VENATORIA, prescelte e contrassegnate nella tessera assicurativa. La Federazione Siciliana della Caccia – in qualità di Contraente di polizza collettiva – si obbliga a comunicare tempestivamente per iscritto agli Assicurati le seguenti informazioni fornite dalla Società ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento Ivass.

*La copertura assicurativa è prestata per la durata di **1 anno** solo per coloro che si sono associati alla Federazione Siciliana della Caccia o ad una delle altre associazioni indicate all'Art.5- "Tessere", **successivamente alla data del 31 agosto 2019** e, in ogni caso, **a decorrere dalle ore 24 della data del versamento** tramite bollettino di c/c postale, contenente i dati identificativi del singolo Associato, della quota associativa comprensiva del premio di assicurazione ed il numero della tessera associativa.*

Fermo quanto evidenziato nel precedente capoverso, le prestazioni assicurative previste dalla presente Convenzione sono valide ed efficaci esclusivamente per i sinistri avvenuti successivamente alle ore 24 della data in cui è stato pagata dal Contraente la rata iniziale del premio.

4. TERMINI PAGAMENTO PREMIO

*Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **15° giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del*



pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di UNIPOLSAI al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.

5. TESSERE

Gli Assicurati devono risultare iscritti all'Associazione Contraente, Federazione Siciliana della Caccia ed alle Associazioni convenzionate con la medesima, con Tessera associativa numerata e dalle stesse rilasciata.

Il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo.

La copertura assicurativa è prestata per ciascun Assicurato per la durata di un anno e non si rinnova tacitamente.

ART. 37
Sez. 4 RIEPILOGO GARANZIE, CAPITALI E MASSIMALI
(ferme le specifiche condizioni di ciascuna sezione)
Prestazioni e tessere
TESSERA TIPO 1

GARANZIE	
Infortuni - Morte	€. 120.000,00
	€. 120.000,00
Infortuni - I.P.	<i>Franchigia 3%</i>
	€. 45,00
Infortuni – R.O.	<i>Max. 60 gg. Franch. 5 gg.</i>
	€. 45,00
Infortuni – gesso	<i>Max. 45 gg. Franch. 5 gg.</i>
	€. 400,00
Infortuni Spese Mediche	<i>Scoperto 10% ; minimo non indennizzabile 40,00</i>
RCT	€.2.000.000,00
	<i>Per sinistro con il limite di €. 1.000.000,00 per persona ed €. 250.000,00 per danni ad animali e cose</i>
Fucile	€. 500,00
	<i>Per furto o scoppio accidentale del fucile di proprietà dell'Assicurato</i>

CANE DEL TESSERATO
Tessera Tipo 1
Massimali

€. 1.200,00 morte cane causata da ungulati - annegamento - iscritti Enci

€. 800,00 morte cane “ “ “ - non iscritti Enci

€. 200,00 max spese veterinarie per cure, solo se il cane viene salvato

Per cani di età inferiore a anni 2 e superiori a anni 8 l'indennizzo è ridotto al 60%, oltre 11 anni 30%

TESSERA TIPO 2

GARANZIE	
Infortuni - Morte	€. 100.000,00
	€. 100.000,00
Infortuni - I.P.	<i>Franchigia 3%</i>
	€. 35,00
Infortuni – R.O.	<i>Max. 60 gg. Franch. 5 gg.</i>
	€. 35,00
Infortuni – gesso	<i>Max. 45 gg. Franch. 5 gg.</i>
	€. 300,00
Infortuni Spese Mediche	<i>Scoperto 10% ; minimo non indennizzabile 40,00</i>
RCT	€. 1.500.000,00
	<i>er sinistro con il limite di €. 1.000.000,00 per persona ed €. 200.000,00 per danni ad animali e cose</i>
Fucile	€. 400,00
	<i>Per furto o scoppio accidentale del fucile di proprietà dell'Assicurato</i>

CANE DEL TESSERATO

Tessera tipo 2

Massimali

€. 800,00 morte cane causata da ungulati - annegamento - iscritti Enci

€. 500,00 morte cane causata da ungulati - annegamento - non iscritti Enci

€. 150,00 max spese veterinarie documentate per cure, solo se il cane viene salvato

Per cani di età inferiore a anni 2 e superiori a anni 8 l'indennizzo è ridotto al 60%, oltre 11 anni 30%

=====

TESSERA TIPO 3

GARANZIE	
Infortuni - Morte	€. 90.000,00
	€. 90.000,00
Infortuni - I.P.	<i>Franchigia 3%</i>
	€. 25,00
Infortuni – R.O.	<i>Max. 60 gg. Franch. 5 gg.</i>
	€. 25,00
Infortuni – gesso	<i>Max. 45 gg. Franch. 5 gg.</i>
	€. 200,00
Infortuni Spese Mediche	<i>Scoperto 10% ; minimo non indennizzabile 40,00</i>
RCT	€. 1.000.000,00
	<i>Per sinistro con il limite di €. 1.000.000,00 per persona ed €. 200.000,00 per danni ad animali e cose</i>
Fucile	€. 300,00
	<i>Per furto o scoppio accidentale del fucile di proprietà dell'Assicurato</i>

CANE DEL TESSERATO

ESCLUSO

ART. 19 Oggetto dell'assicurazione

Attività assicurate

L'Assicurazione vale per gli Infortuni occorsi nell'esercizio della caccia nei modi, luoghi e periodi consentiti dalla legge e dai regolamenti in vigore, nonché dalle norme regionali e provinciali e sempreché l'Assicurato risulti munito di regolare porto d'armi e valide licenze, quando gli stessi siano prescritti.

Si precisa che la copertura assicurativa è estesa altresì all'attività inerente i piani di controllo o contenimento della fauna selvatica, sia cacciabile che non cacciabile, nonché della fauna domestica inselvatichita, effettuati tramite cattura o abbattimento ai sensi della legge nazionale n. 157/92 e successive modifiche. Resta fermo che quest'ultima attività non deve essere svolta dall'Assicurato come attività professionale principale.

La presente garanzia assicurativa assolve all'obbligo previsto dalla legge n° 157 del 11/2/1992. a) caccia praticata in conformità alle leggi in vigore, Legge n. 159/92 e Leggi Regionali; b) caccia e cattura autorizzata di animali selvatici, caccia ai predatori; c) esercitazione e/o partecipazione a gare di tiro a segno, campi di tiro a volo, nei percorsi di caccia, nei quagliodromi e in tutti gli impianti ove si esercita attività sportiva-venatoria e cinofila-venatoria; d) addestramento di cani nelle zone all'uopo autorizzate, anche quando sia consentito lo sparo; e) costruzione di capanni di caccia; f) prove balistiche (taratura fucili e carabine) operazioni di pulizia e manutenzione delle armi ad arma scarica; g) esercizio della pesca sportiva con canna ed con ami, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti; h) attività di raccolta funghi e tartufi.

Sono considerati infortuni anche: – colpi si sole, assideramento o congelamento a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza; - morsi di animali velenosi; - annegamento; - infortuni sofferti per imprudenza o negligenza anche gravi, a deroga dell'art. 1900 c.c., anche nell'uso delle armi durante l'attività venatoria; - infortuni sofferti in caso di atti compiuti per legittima difesa nell'esercizio delle attività coperte dall'assicurazione; -infortuni avvenuti in conseguenza dell'uso e della guida di imbarcazioni azionate a remi o da motore di potenza non superiore a 3(tre) cavalli fiscali nei luoghi consentiti per l'attività venatoria.

Condizioni particolari per le Guardie Giurate Volontarie

Per le GG.GG.VV. Anche se non forniti di licenza di caccia, l'assicurazione copre l'espletamento di attività di vigilanza venatoria, ambientale, nonché attività di recupero ambientale tabellatura e censimento, anche per gli spostamenti, effettuata dalle Guardie Venatorie ed Ambientali esclusivamente muniti di decreto prefettizio.

A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari, resta inteso e convenuto tra le Parti che, nel caso di infortunio che colpisca più Assicurati, l'esborso massimo a carico della Società per le garanzie di cui alla presente sezione non potrà superare la somma complessiva **di €. 3.000.000,00** . Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto fra detto limite ed il totale degli indennizzi dovuti.

=====

ART. 23 Invalidità permanente

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente l'Assicurazione corrisponde:

A) nel caso di Invalidità Permanente definitiva totale, la somma assicurata;

B) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale, un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado d'Invalidità Permanente accertato sulla base dei valori contenuti nella tabella di valutazione di seguito riportata;

Tabella di valutazione

Perdita anatomica o funzionale di:

- un arto superiore 70%
- una mano o un avambraccio 60%
- un pollice 18%
- un indice 14%
- un medio 8%
- un anulare 8%
- un mignolo 12%
- una falange ungueale del pollice 9%
- una falange di altro dito 1/3 della mano del valore del dito
- anchilosi della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola.....25%
- rottura sottocutanea di un tendine del bicipite brachiale 5%
- anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera 20%
- anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10%
- paralisi completa del nervo ulnare 20%

Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:

- al di sopra della metà della coscia 70%
- al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50%
- un piede 40%
- ambedue i piedi 100%
- un alluce 5%
- un altro dito del piede 1%
- la falange ungueale dell' alluce 2,5%
- anchilosi dell' anca in posizione favorevole 35%
- rottura sottocutanea del tendine quadricipitale 5%
- anchilosi del ginocchio in estensione 25%
- esiti di rottura del menisco laterale indipendentemente dal trattamento attuabile 3%
- esiti di rottura del menisco mediale indipendentemente dal trattamento attuabile 2%
- instabilità del ginocchio da lesione completa del legamento crociato anteriore 9%
- rottura sottocutanea del tendine rotuleo 5%

- rottura sottocutanea del tendine di Achille 4%
- anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto 10%
- anchilosi della tibio-tarsica con anchilosi della sott o-astragalica 15%
- paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15%
- esiti di frattura scomposta di una costa 1%

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:

- una vertebra cervicale 12%
- una vertebra dorsale 5%
- 12° dorsale 10%
- una vertebra lombare 10%
- postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2%
- esiti di frattura del sacro 3%
- esiti di frattura del coccige con callo deforme 5%

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

- un occhio 25%
- ambedue gli occhi 100%

Sordità completa di:

- un orecchio 10%
- ambedue gli orecchi 40%

Stenosi nasale assoluta:

- monolaterale 4%
- bilaterale 10%

Perdita anatomica di:

- un rene 15%
- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%
- perdita della voce 30%

C) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si fa riferimento ai criteri qui di seguito elencati:

- per minorazioni, anziché perdite di un arto o di un organo, e per menomazioni diverse da quelle elencate nella tabella di seguito riportata, le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- per menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- per Invalidità Permanente non determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella che segue e dei criteri sopra riportati, la stessa viene determinata tenendo

conto della diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

- Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.
- In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti , le percentuali d'invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.
- La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
- L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - **entro 2 anni** dal giorno dell'infortunio.

2. Franchigia assoluta per invalidità permanente

L'indennizzo per Invalidità Permanente è dovuto con l' applicazione del 3% di franchigia sulla somma assicurata (vedi art. 37 "RIEPILOGO PREMI, GARANZIE, CAPITALI E MASSIMALI")

=====

ART. 36 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Compagnia assicuratrice assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di importo pari al **quarto del massimale** stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. UNIPOLSAI non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali e/o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia.

=====